



Servizio Appalti e Contratti
U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia tel. 0522/456027 – fax
0522 456037
PEC: uocappalticontratti@pec.municipio.re.it
Email: garesenzacarta@comune.re.it
Profilo di committente: <http://www.comune.re.it/gare>

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA "LA VILLETTA", CON SEDE A REGGIO EMILIA IN VIA EMILIA OSPIZIO, 93, D. CIG: 81035962F8

RISPOSTE A QUESITI

QUESITO 1

1 a

con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente, si chiede chiarimento in merito all'obbligo di qualificazione o meno per la cat OS21. Si chiede infatti se essa è eseguibile da operatore economico qualificato per la sola categoria prevalente, con classifica adeguata, dichiarando il subappalto al 100 % della stessa ad impresa qualificata e ricomprendendo l'importo dell'OS21 nella cat prevalente o se è necessario costituire ATI con impresa qualificata o in alternativa dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art 90 del dpr 207/2010.

1 b

Con la presente si richiede un chiarimento in merito alla procedura aperta in oggetto: "si richiede con precisione con quali categorie si può partecipare alla gara, in particolare essendo in possesso esclusivamente di un OG 2 CLASSE V e non delle ulteriori categorie specificate in bando, si richiede se sia sufficiente o se bisogna partecipare in ati costituenda o utilizzando la forma del subappalto entro i limiti previsti dalla normativa"

RISPOSTA A QUESITO 1 (sia 1a che 1b)

Tra le lavorazioni ulteriori rispetto a quelle della categoria prevalente che compongono l'intervento in appalto sono comprese lavorazioni afferenti a categorie super specialistiche (opere di cui all'art. 89 co. 11 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i.): OS21 e OS30 scorporabili, a qualificazione obbligatoria e OS 32 scorporabile a qualificazione non obbligatoria (essendo inferiore al 10% del valore dell'appalto).

Pertanto, relativamente alle categorie OS 21 e OS 30, vi è obbligo di qualificazione in proprio o mediante costituzione di RTI e vi è divieto di avvalimento, ai sensi del citato comma 11 dell'art. 89 del Codice appalti. Inoltre l'eventuale subappalto di tali opere non potrà superare il 30% dell'importo delle opere stesse, nel rispetto di quanto normato dall'art. 105 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e non potrà essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Resta ferma la possibilità, possedendone i requisiti, di dichiarare per ciascuna delle categorie a qualificazione obbligatoria, di possedere i requisiti di qualificazione ai sensi dell'art 90 del dpr 207/2010, in quanto tutte inferiori ad € 150.000,00.

Il Dirigente ad "interim" del Servizio Appalti, Contratti
Dott. Alberto Bevilacqua